

**REGOLAMENTAZIONE DELL' ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI PHONE CENTER, INTERNET POINT
E DI TRASMISSIONE VIA FAX CON UTILIZZO DI TECNOLOGIE VOIP**

1. Si definiscono attività di telecomunicazioni le attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche (apparecchi telefonici, o personal computer o altri terminali telematici), definiti "internet point", centri di telefonia meglio noti come "phone center" e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip). Non costituisce attività di telecomunicazione ai sensi del presente articolo, quella esercitata:
 - a) dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a disposizione della clientela un solo terminale di rete;
 - b) dalle biblioteche e dalle scuole;
 - c) dalle strutture ricettive;
 - d) dalle tabaccherie.
2. Al fine di tutelare la quiete pubblica e le condizioni di vivibilità nelle aree limitrofe ai centri di telefonia, le attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico centri di telefonia meglio noti come "phone center" di cui al precedente co.1 non possono erogare il servizio mediante l'impiego di apparecchiature cordless, ovvero telefoni cellulari.
3. Qualora i locali in cui si svolgono le attività di servizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, detti "internet point", centri di telefonia meglio noti come "phone center" e servizi di trasmissione via fax che utilizzano tecnologie a commutazione di pacchetto (voip), siano dotati di porte, finestre, portafinestre o di aperture di arieggiamento che immettano su aree private, tali aperture:
 - a. devono essere dotate di inferriate inamovibili;
 - b. non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o quant'altro sia utile a limitare la visibilità dall'esterno.
4. La distanza tra le attività deve essere di almeno mt. 50.
Le distanze si calcolano rispetto agli esercizi preesistenti esercenti lo stesso tipo di attività. La misurazione delle distanze fra gli esercizi deve essere effettuata da numero civico principale ad altro numero civico principale seguendo il percorso pedonale più breve. L'attraversamento delle strade deve essere effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra due sistemi di misurazione, viene tenuta valida la distanza minore.
Alla misurazione delle distanze si può provvedere attraverso il sistema cartografico informatizzato.
5. Qualora l'attività di phone center si svolga in abbinamento con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che non adotti gli orari previsti per le attività di vendita, il titolare deve disporre di due locali nettamente separati fra di loro e aventi accessi separati dalla pubblica via.

6. Le attività già operanti nel territorio comunale al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni che non presentano i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 4 sono tenute ad adeguarsi agli stessi nel caso di:
- inserimento di ulteriori attività (compresa l'aggiunta di settore merceologico)
 - ampliamento dei locali
 - trasferimento dell'attività in altri locali.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo sono punite ai sensi dell'art.6 co.3 della L.R. 6/2007

L'inottemperanza all'ordinanza di adeguamento comporta l'adozione di ordinanza di cessazione dell'attività e la segnalazione al Questore per la revoca dell'autorizzazione di Polizia.